

ALLEGATO 2

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, art. 4 commi 30-34.
Documento tecnico per la definizione delle modalità di concessione e di erogazione del contributo ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati sul territorio regionale, per l'acquisto di dispositivi mobili da utilizzare per l'erogazione delle misure di sostegno nonché dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse alle Camere di Commercio per la gestione delle pratiche contributive.

1. oggetto e finalità

1.1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 30 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) il presente atto disciplina:

- a) il procedimento per la concessione e la liquidazione, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia (CCIAA), del contributo a favore dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati sul territorio regionale per l'acquisto di dispositivi mobili da utilizzare ai fini dell'erogazione delle suddette misure di sostegno previste dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e sviluppo).
- b) I criteri e le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi.

2. definizioni

2.1. Ai fini del presente atto, ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1 lettere a-c, legge regionale 14/2010, si intende per:

- a) App cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;
- b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto nonché visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;
- c) Portale ID digitale: applicazione web, avente le seguenti funzionalità: attivazione e disattivazione dell'APP presidiante, l'impostazione e la lettura dei prezzi di vendita dei carburanti, la consultazione e il rendiconto dei rifornimenti eseguiti nonché l'attivazione dell'APP cittadino ai fini dell'attivazione dell'ID e la visualizzazione dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario nell'ultimo periodo.

3. assegnazione delle risorse alle CCIAA

3.1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 34, della legge regionale 22/2022 è destinata una spesa di 90.000,00 euro per l'anno 2023.

3.2. Il riparto delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 22/2022 è disposto a favore delle CCIAA, con provvedimento del Direttore del servizio per la transizione energetica, sulla base della graduatoria formata dalle domande regolarmente presentate entro la data di scadenza del bando.

3.3. Le risorse finanziarie impegnate ai sensi del punto 3.2., sono corrisposte dalla Regione alle CCIAA in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

4. delega di funzioni

4.1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 33 della legge regionale 22/2022, l'esercizio delle funzioni delegate alle CCIAA nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse ad esse destinate per la gestione delle pratiche contributive sono disciplinati dalla convenzione approvata con DGR n. 1202/2023 del 27 luglio 2023.

5. soggetti beneficiari

5.1. Possono beneficiare del contributo i gestori degli impianti di distribuzione del carburante ubicati sul territorio regionale per i quali risulti necessario l'acquisto di un dispositivo mobile da utilizzare esclusivamente per l'erogazione delle misure di sostegno di cui alla legge regionale n. 14/2010, in quanto ne risultino sprovvisti ovvero qualora la tecnologia del proprio hardware non risulti compatibile con il software utilizzato ai fini dell'erogazione.

5.2 Qualora allo stesso gestore facciano riferimento più impianti dislocati in diverse unità locali sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, lo stesso potrà presentare una domanda di contributo per l'acquisto di un numero di dispositivi mobili minore o uguale a quello degli impianti gestiti.

6. spese ammissibili

6.1. Sono ammissibili a contributo, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della legge regionale 22/2022 e comunque prima della presentazione della domanda di concessione e liquidazione del contributo:

a) per l'acquisto di dispositivi mobili da utilizzare ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno.

6.2. L'acquisto di cui al punto 6.1. si considera effettuato alla data della fattura quietanzata o di altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'acquisto del dispositivo mobile.

6.3. Il contributo fino all'importo massimo di euro 100,00 è concesso e liquidato nei limiti delle risorse disponibili.

6.4. Nel caso di presentazione di una domanda di contributo per più dispositivi mobili, secondo l'ipotesi disciplinata al punto 5, comma 5.2, del presente documento tecnico, è ammessa la concessione e liquidazione del contributo per soggetto richiedente per un numero massimo di dispositivi mobili pari a quello degli impianti in disponibilità del gestore.

7. presentazione della domanda di contributo

7.1. La domanda di concessione e liquidazione del contributo è presentata alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale il soggetto richiedente ha ubicata la sede legale dell'impianto, qualora questa si trovi in territorio regionale, ovvero, in caso contrario, ove si trovi dislocata la sede dell'impianto per il

quale viene richiesto il contributo, esclusivamente in modalità telematica mediante attraverso il portale messo a disposizione dalla Regione a partire dal 6 novembre 2023 al 6 dicembre 2023. Qualora la domanda faccia riferimento, ai sensi del punto 5, comma 5.2. del presente documento tecnico, all'acquisto di più dispositivi mobili per impianti aventi sede in diverse province del territorio regionale, la stessa potrà essere indirizzata ad una sola CCIAA.

7.2. La domanda di contributo è corredata da:

1. fattura quietanzata intestata al gestore dell'impianto di distribuzione dei carburanti o da altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'acquisto del dispositivo mobile;
2. dichiarazione *de minimis*;
3. delega per la presentazione della domanda qualora dovuta.

7.3. Con avviso, approvato dal Direttore della struttura regionale competente in materia di energia unitamente ai modelli di cui al punto 7.2. da pubblicarsi sul sito della Regione almeno 15 giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande vengono indicati i termini iniziale e finale di presentazione della domanda di concessione e liquidazione del contributo e la relativa modulistica.

7.4. La domanda di concessione e liquidazione del contributo è presentata a partire dalle ore 09.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande, ai sensi del punto 7.3. Ciascun soggetto richiedente può presentare un'unica domanda di contributo.

7.5. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda come attestato dal portale.

7.6. L'avviso e i modelli di cui al punto 7.2. sono, altresì pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna CCIAA.

8. istruttoria delle domande di contributo

8.1. La CCIAA svolge l'istruttoria delle domande di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza e la regolarità della domanda. La CCIAA procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto.

8.2. Sono dichiarate inammissibili e archiviate d'ufficio:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal punto 7.4.;
- b) le domande presentate senza l'utilizzo dei modelli di cui al punto 7.2.;
- c) le dichiarazioni prive di firma autografa o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore ovvero prive di firma o digitale del dichiarante ai sensi del punto 7.2.;
- d) le domande presentate da un soggetto che abbia già beneficiato del contributo previsto dal presente atto;
- e) le domande presentate con modalità diverse da quanto stabilito al punto 7.1.;
- f) le domande presentate dalla medesima persona fisica successivamente alla prima domanda ammissibile, al di fuori dell'ipotesi disciplinata all'art. 5, comma 5.2.;

8.3. La CCIAA comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

8.4. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

8.5. Nel caso in cui le integrazioni richieste ai sensi del punto 8.4. non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al soggetto richiedente.

8.6. In pendenza del termine di cui al punto 8.4., i termini previsti dal punto 9. sono sospesi.

8.7 È facoltà della persona fisica istante ritirare la domanda di contributo e liquidazione, già presentata e non ancora oggetto di concessione, mediante comunicazione formale alla CCIAA territorialmente competente e presentare una nuova domanda di contributo e liquidazione entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di cui al punto 7.4.

9. concessione e liquidazione dei contributi

9.1. I contributi sono concessi e liquidati dalle CCIAA tramite procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000.

9.2. Il contributo è concesso e liquidato nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla base del riparto di cui al punto 3.1., secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili possono essere utilizzate per soddisfare, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le domande non finanziate per carenza di risorse. Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto di cui al punto 3.1. non siano sufficienti a finanziare le domande presentate nello stesso giorno allo stesso orario è data priorità alla domanda con la spesa ammissibile inferiore.

9.3. Il provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo è emesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di concessione e liquidazione del contributo.

10. controlli

10.1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la CCIAA può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso e liquidato al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

11. revoca del provvedimento di concessione

11.1. Il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo è revocato qualora, all'esito delle attività di controllo di cui al punto 10 e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, sia stata accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente atto.

11.2. La CCIAA comunica al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo.

11.3. La revoca del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo comporta la restituzione, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, delle somme eventualmente erogate.

12. rinvio

12.1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).